

**INTERESSI USURARI E MUTUI
STIPULATI ANTERIORMENTE
ALL'ENTRATA IN VIGORE
DELLA L. 108/96**

1. Premessa

Con la presente rassegna si vuole fornire un breve quadro sugli attuali orientamenti giurisprudenziali in tema di valutazione della natura usuraria degli interessi pattuiti in contratti di mutuo stipulati anteriormente all'entrata in vigore della l. 108/96.

La giurisprudenza censita è piuttosto recente poiché la questione è sorta a seguito della pubblicazione, con D.M. 22 marzo 1997 ⁽¹⁾, della prima rilevazione trimestrale con cui è stato fissato il tasso medio per i mutui a tasso fisso e variabile. Fino ad oggi non è pervenuta alcuna pronuncia delle sezioni civili della Suprema Corte di Cassazione, mentre la prima sezione penale è intervenuta a determinare il momento consumativo del reato di usura: questione questa rilevante (come si vedrà meglio in seguito) per la soluzione del problema di cui ci stiamo occupando.

2. La nuova disciplina dell'usura

La legge 108/96 ha individuato un criterio unico per l'accertamento del carattere usurario degli interessi, valido sia nel settore civile, che in quello penale. Allo stato di bisogno e all'approfittamento come elementi costitutivi del fatto tipico penalmente rilevante è stato so-

stituito un parametro oggettivo di usurarietà, il c.d. tasso soglia, che ha semplificato la relazione tra le due branche del diritto, il cui superamento determina al tempo stesso la consumazione del reato e l'applicazione della sanzione civilistica della nullità parziale. ⁽²⁾

L'unitarietà del concetto di usura, identico per entrambi i settori dell'ordinamento, impone di tenere conto dell'interdipendenza tra i due sistemi.

L'art. 644 c.p., così come modificato dalla l. 108/96, prevede due distinte ipotesi criminose: quella di chi "*si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari*" (co. 1) e di chi "*procura a taluno una somma di denaro o di altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario*" (co. 1).

Il co. 3 demanda alla legge la determinazione del "*limite oltre al quale gli interessi sono sempre usurari*". Inoltre, per ampliare il più possibile la nozione penale di usura vi si fanno ricadere altresì "*gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alla concreta modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria*".

⁽¹⁾ G. U. del 2 aprile 1997 n. 76.

⁽²⁾ VANORIO, *Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio*, in *Contratto e Impresa*, 1999, n. 2, 503.

L'art. 2, co. 4, l. 108/96 individua il c.d. tasso soglia nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (relativamente alla categoria in cui il credito è compreso), aumentato della metà. ⁽³⁾ Il limite oggettivo è divenuto esecutivo dal giorno della pubblicazione della prima rilevazione ⁽⁴⁾.

In tema di mutuo, il novellato art. 1815, co. 2, c.c. dispone che "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Tale norma, che non può che essere letta in stretta correlazione con l'art. 644 c.p., prevede, in presenza di interessi superiori al tasso soglia, la conversione del mutuo da oneroso in gratuito. ⁽⁵⁾

⁽³⁾ Art. 2, co. 1, l. 108/96: "Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e L'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

⁽⁴⁾ Art. 3, co. 1, l. 108/96: "La prima classificazione di cui al comma 2 dell'art. 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo art. 2".

⁽⁵⁾ Cfr. REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1997, 771; GIOIA, *Usura nuovi rintocchi*, in *Corr. Giur.*, 1998, 805; GIOIA, *Difesa dell'usura?*, in *Corr. Giur.*, 1998, 506.

3. Natura del reato di usura: due orientamenti contrapposti

La questione relativa all'applicabilità della L. 108/96 ai contratti di mutuo stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore ha visto contrapporsi, non solo in dottrina, ma anche in giurisprudenza due distinte "teorie" sulla determinazione del momento consumativo del reato: la teoria del reato permanente e quella del reato istantaneo.

Le argomentazioni che stanno alla base dei due contrastanti orientamenti cercano di mediare il "conflitto di interessi" tra coloro che esercitano il credito e il consumatore.

Secondo i sostenitori della natura permanente del reato, se si dà rilevanza esclusiva al tasso esistente al momento della pattuizione si tutela la posizione di chi esercita il credito, ad esempio le banche, ovvero il contraente forte; se, invece, si dà rilievo al tasso esistente al momento della condotta (riscossione) si attua uno strumento di controllo del risparmio a tutela del consumatore, contraente debole. ⁽⁶⁾

Tra i fautori della natura istantanea del reato, in particolare, il Tribunale di Roma, con la sentenza del 10 luglio 1998 ⁽⁷⁾, ha sostenuto che l'eventuale natura permanente del

⁽⁶⁾ Cfr. Trib. Velletri 30 aprile 1998, in *Foro It.*, 1998, I, c. 1607; RICCIO, *Le conseguenze civili dei contratti usurari: è soppressa la rescissione per lesione ultra dimidium?*, in *Contratto e Impresa*, 1998, n. 3, 1041.

⁽⁷⁾ In *Corr. Giur.*, 1999, n. 8, 1022, con nota di MOLITERNI-PALMIERI, *Tassi usurari e razionamento: repressione e prevenzione degli abusi nel mercato del credito*.

reato di usura abbia la funzione di tutelare il contraente più debole soltanto in presenza di due precise circostanze: un contesto economico di discesa dei tassi di interesse e il presupposto che parte creditrice sia la banca o comunque un soggetto economicamente forte e non il risparmiatore.

Ove infatti si avesse una forte salita dei tassi, la norma penale così intesa produrrebbe un forte vantaggio per chi pratica l'usura poiché la condotta del *farsi dare* interessi originariamente usurari diverrebbe non più punibile; mentre in condizione di discesa dei tassi, la norma si rivelerebbe particolarmente severa con chi contratta legittimamente.

Inoltre, qualora la posizione del mutuante fosse ricoperta da un contraente debole, in caso di una forte discesa dei tassi di interesse il risparmiatore rischierebbe di perdere anche il diritto alla corresponsione degli interessi maturati verso società, banche ed enti pubblici e sarebbe assoggettabile, ove intendesse richiedere il pagamento dell'interesse previsto, alla sanzione penale prevista dall'art. 644 c.p..

3.1. Teoria del reato permanente

Alcune Corti di merito hanno attribuito al reato di usura natura permanente ⁽⁸⁾. Il momento della

consumazione del reato è stato identificato non con quello della concessione del credito, ma con quello della riscossione della rata di capitale e interessi da parte del creditore.

Partendo dal tenore letterale del novellato art. 644 c.p. che punisce la condotta di "*chi si fa dare o promettere interessi usurari*", è stato osservato che per la consumazione del reato il legislatore, escludendo la necessità dei requisiti dello stato di bisogno e dell'approfittamento, ha richiesto soltanto la promessa o la *riscossione* degli interessi superiori al tasso soglia. Conseguentemente è stato ritenuto colpevole del reato di usura il mutuante che percepisca interessi superiori al tasso soglia anche se al momento della pattuizione, anteriore all'entrata in vigore della legge, non risultavano usurari.

A sostegno della natura permanente del reato di usura, è stato invocato anche il disposto dell'art. 111 L. 108/96, che ha introdotto l'art. 644 *ter* c.p., laddove stabilisce che la prescrizione del reato decorre dal giorno dell'ultimo pagamento sia degli interessi che del capitale. Con questa norma il legislatore ha voluto affermare che il reato di usura si consuma al momento dell'ultima riscossione. Infatti, secondo il principio generale contenuto nell'art. 158 c.p. la prescrizione decorre dal momento in

⁽⁸⁾ Trib. Milano, 13 novembre 1997, in *Foro It.*, 1998, I, c. 1608, con nota di PALMIERI, *Usura e sanzioni civili: un meccanismo già usurato?*; Trib. Velletri, 3 dicembre 1997, in *B.B.T.C.*, 1998, II, 517, con note di MORERA, *Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso "soglia" e usuraio sopravvenuto* e SEVERINO DI BENEDETTO, *Rifles-*

si penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. 108 del 1996; Trib. Velletri 30 aprile 1998, in *Foro It.*, 1998, I, c. 1607, con nota di PALMIERI, *Usura e sanzioni civili: un meccanismo già usurato?*; Trib. Firenze 10 giugno 1998, in *Corr. Giur.*, 1998, n. 7, 805, con nota di GIOIA, *Usura: nuovi rintocchi*.

cui il reato si consuma con la conseguenza che, poiché il citato articolo 11 fa decorrere il termine prescrizione dall'ultima riscossione, questa condotta evidentemente segna altresì la consumazione del reato.

Anche la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 ottobre 1998 n. 1077, ⁽⁹⁾ si è mostrata favorevole all'applicabilità della L. 108/96 ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.

La Corte di legittimità, che ha tuttavia preferito qualificare l'usura come delitto a condotta frazionata o a consumazione prolungata, ha aderito alla tesi di coloro che ritengono che il tradizionale orientamento giurisprudenziale, che concepisce l'usura in termini di reato istantaneo con effetti permanenti ⁽¹⁰⁾ contrasta con l'art. 644 *ter* c.p., introdotto dall'art. 11 l. 108/96. La Suprema Corte ha infatti ritenuto più convincente e condivisibile la prevalente opinione dottrinale che considera la promessa così come la dazione effettiva – che concreta il massimo approfondi-

⁽⁹⁾ In *Nuovo dir.*, 1998, II, 929, con nota SFORZA, *La Corte di Cassazione cambia orientamento in tema di qualificazione del reato di usura*; in *Corr. Giur.*, 1999, 452, con nota GIOIA, *Una costruzione unitaria dell'usura*; in *Guida dir.*, 1999, n. 12, 81, con nota CARACCIOLI, *Di fronte al rebus sulla consumazione scelta la via della "condorra frazionata"*; in *Cass. Pen.*, 1999, 1466, con nota SOANA, *Novità sul momento consumativo del delitto di usura*.

⁽¹⁰⁾ Cass. 7 marzo 1997, Riggola, *Foro. It.*, Rep. 1997, voce *Usura*, n. 27; Cass. 27 maggio 1992, Di Puccio, *id.*, Rep. 1993, voce *cit.*, n. 6; Cass. 24 aprile 1990, Di Rocco, *id.*, Rep. 1991, voce *cit.*, n. 4; Cass. 18 febbraio 1988, Mascioli, *id.*, Rep. 1989, voce *cit.*, n. 6; Cass. 25 ottobre 1984, Perna, *ibidem*, n. 5.

mento della concreta e progressiva lesione dell'interesse protetto - come elementi integranti del fatto lesivo penalmente rilevante e del momento consumativo sostanziale del reato.

3.2. Teoria del reato istantaneo

Per i sostenitori della natura istantanea dell'usura ⁽¹¹⁾, la consumazione il reato coincide con il momento in cui la prestazione usuraria viene pattuita, ovvero, nell'ipotesi in cui non vi sia alcuna pattuizione, nel momento in cui essa viene effettuata.

In particolare è stato posto l'accento sulla natura reale del contratto di mutuo che si perfeziona con la consegna da parte del mutuante al mutuatario di determinate quantità di denaro o di altre cose fungibili: l'obbligazione del mutuatario, dun-

⁽¹¹⁾ Trib. Roma 4 giugno 1998, in *Corr. Giur.*, 1998, n. 7, 806, con nota di GIOIA, *Usura: nuovi rintocchi*; Trib. Roma 10 luglio 1998, in *Corr. Giur.*, 1999, n. 8, 1022, con nota di MOLITERNI-PALMIERI, *Tassi usurari e razionamento: repressione e prevenzione degli abusi nel mercato del credito*; Trib. Salerno 27 luglio 1998, in *Contratti*, 1999, n. 6, 589, con nota di ZORZOLI, *Interessi usurari e mutui stipulati anteriormente alla legge 108/96*; Procura della repubblica presso il Trib. Torino decreto 27 novembre 1998, in *Corr. Giur.*, 1999, n. 4, 454, con nota di GIOIA, *Una costruzione unitaria dell'usura*; Trib. Venezia 20 settembre 1999, inedita; Trib. Lecce, decreto 11 novembre 1999, inedita.

Il Tribunale di Lodi con la sentenza del 30 marzo 1998, (in *Corr. Giur.*, 1998, n. 7, 810, con nota di GIOIA, *Usura: nuovi rintocchi*) pur non aderendo esplicitamente alla teoria del reato istantaneo risolve brevemente la questione sostenendo che la circostanza che gli interessi concordati in un contratto di mutuo fossero al momento della loro pattuizione in linea con quelli praticati da tutti gli istituti di credito esclude in radice che possano essere considerati usurari.

que, non sorge di volta in volta al momento della scadenza delle singole rate ma, istantaneamente e unitariamente, all'atto della consegna del denaro, assumendo sin da quel momento come proprio oggetto, determinato o determinabile, la prestazione restitutoria, prestazione che in unica soluzione o in più rate dovrà essere eseguita dal mutuatario.

Ne consegue che la restituzione delle rate di mutuo non costituisce esecuzione di obbligazioni sorte posteriormente all'entrata in vigore della legge ma di obbligazioni sorte anteriormente, e ciò non solo per il capitale ma anche per gli interessi, entrando anche questi a far parte dell'unica obbligazione restitutoria sorta al momento della consegna del denaro. Anche dalla lettura dell'art. 1815, comma secondo, c.c. emerge come il legislatore abbia voluto riferirsi al momento della conclusione del contratto: gli interessi devono infatti risultare usurari quando sono "convenuti" e non al momento del pagamento.

Al novellato art. 1815 c.c. è stata dunque attribuita una funzione interpretativa dell'art. 644 c.p..

Il Tribunale di Venezia (cit.), così come la Procura della Repubblica di Torino (cit), rifacendosi a quanto già sostenuto dal Tribunale di Velletri con la sentenza del 3 dicembre 1997 (cit.) hanno inoltre escluso che per sostenere la natura permanente del reato possa essere invocato l'art. 185 disp. att. c.c. laddove estende la disciplina del comma 2 dell'art. 1815 c.c. ai contratti di mutuo stipulati

anteriormente all'entrata in vigore del codice.

La norma in oggetto è infatti rimasta temporalmente legata alla data di entrata in vigore del codice; il suo tenore letterale lascia intendere che il legislatore non l'abbia presa in considerazione nel dettare la nuova disciplina antiusura modificativa dell'art. 1815, comma 2, c.c.; inoltre, l'art. 185 disp. att. regolava l'ipotesi relativa al caso in cui – prima dell'entrata in vigore del codice – era stato stipulato un contratto di mutuo produttivo di interessi usurari sin dall'origine, mentre l'art. 1815, comma 2, c.c. richiamato dall'art. 185, si riferisce all'ipotesi in cui "sono convenuti interessi usurari" con esplicito riferimento al momento della pattuizione.

Per evidenziare in maniera più incisiva l'impossibilità di accettare la natura permanente del reato di usura, il Tribunale di Roma (cit.), ha sottolineato come la rinegoziazione dei mutui divenuti usurari per ricondurli nei limiti di legge potrebbe avere come conseguenza, in una fase di tassi discendenti, la necessità di un ulteriore aggiustamento nei trimestri successivi tale da innescare un meccanismo di rinegoziazione continua che vanificherebbe ogni criterio di certezza e stabilità nei rapporti giuridici. Tutto ciò sarebbe anche in contrasto con il regolamento CE n. 1103/97 che ha inteso evitare la discontinuità generalizzata dei contratti e la possibilità del contraente di non rispettare l'impegno assunto.

4. Retroattività della l. 108/96?

A giustificazione dell'applicabilità dello *ius superveniens* in tema di usura, la giurisprudenza ⁽¹²⁾ ha riconosciuto alla l. 108/96 efficacia retroattiva sulla base del principio di retroattività delle norme imperative di ordine pubblico.

È stato affermato che il carattere imperativo della norma di ordine pubblico che reprime la dazione di interessi usurari ne esclude la liceità anche sotto il profilo civilistico; è ovvio infatti che la norma di ordine pubblico prevalga sull'autonomia privata ⁽¹³⁾.

A contrastare tali affermazioni è stata eccepita la violazione del principio generale sull'efficacia della legge nel tempo secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 preleggi); tale principio ha assunto carattere costituzionale con l'art. 25 Cost. che sancisce l'irretroattività della legge penale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nonostante il precetto dell'art. 11 delle preleggi, per le leggi civili, possa essere derogato dalla legge espressamente o in modo implicito, qualora la retroattività risulti dalla funzione della legge stessa, la L. n. 108/96 non ha inteso in alcun modo regolare i rapporti pregressi: infatti,

⁽¹²⁾ Trib. Velletri 3 dicembre 1997, cit.; Trib. Velletri 30 aprile 1998, cit.

⁽¹³⁾ A sostegno di questa tesi sono state richiamate alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione: Cfr. Cass. 24 giugno 1996 n. 5823; Cass. 23 luglio 1983 n. 5083.

disciplina specificamente le ipotesi di contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore ma anteriormente alla prima rilevazione dei tassi soglia, mentre non contiene alcuna disposizione che riguardi i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.

5. Regime transitorio

Per trovare una soluzione al problema la giurisprudenza ⁽¹⁴⁾ ha anche richiamato la norma transitoria di cui all'art. 3 L. 108/96, secondo cui: *"fino alla pubblicazione della prima rilevazione trimestrale, è punito a norma dell'art. 644, comma 1°, chiunque si fa dare o promettere da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro interessi o vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed ai tassi praticati per operazioni similari, risultano sproporzionati"*.

Tale articolo è stato interpretato nel senso che all'indomani della pubblicazione della prima rilevazione, il criterio transitorio non può ulteriormente applicarsi, e viene sostituito dal criterio oggettivo del tasso soglia. La norma non avrebbe alcun senso se, successivamente alla pubblicazione del tasso soglia, i contratti stipulati in precedenza (o meglio le riscossioni di interessi relativi a contratti precedenti) non venissero sottoposti al suddetto limite; in tal caso il legislatore non avrebbe delimitato temporalmente *"fino al momento della pubblicazione"* il criterio definito transitorio, ma lo avrebbe esteso a tutta la

⁽¹⁴⁾ Trib. Velletri 3 dicembre 1997, cit.; Trib. Velletri 30 aprile 1998, cit.

durata del rapporto fondato su contratti di mutuo stipulati in precedenza. Invero, i suddetti contratti non hanno a monte un tasso-soglia predeterminedo per legge riferito al momento della promessa; di conseguenza, il regime transitorio serve proprio ad adeguarli alla nuova disciplina, lasciando un margine temporale necessario per la modifica.

6. Soluzioni

Dopo un'attenta valutazione delle pronunce delle Corti di merito, si può affermare che la giurisprudenza a favore dell'applicabilità dello *ius superveniens* ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 108/96, è concorde nel ritenere inapplicabile a tali rapporti la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c., co. 2, il quale stabilisce che "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Nella fattispecie in esame, infatti, gli interessi al tempo della convenzione non sono usurari e la clausola non può ritenersi nulla (o almeno non può ritenersi viziata da nullità originaria).

Tali Corti di merito non sembrano però altrettanto concordi sulle soluzioni alternative da adottare.

I Tribunali di Firenze e Milano (cit.) hanno stabilito che il mutuatario è tenuto a versare gli interessi nella misura legale. In particolare, secondo quanto statuito dal Tribunale di Firenze si giungerebbe alla stessa soluzione qualora si volesse ritenere che per la clausola contrattuale sia sopravvenuta una nullità. Anche in questo caso non sarebbe applicabile

l'art. 1815, co. 2, c.c. non sussistendo la convenzione sugli interessi sanzionata dalla legge. Occorrerebbe quindi sostituire la clausola nulla ai sensi degli art. 1419, co. 2, e dell'art. 1339 c.c. con la prescrizione legale della misura massima degli interessi.

Al contrario, il Tribunale di Velletri, in entrambe le sue pronunce, (cit.) ha sostenuto che gli interessi debbano essere ridotti al tasso soglia. Alla stessa conclusione si perverrebbe se si volesse ricorrere ai principi di ermeneutica contrattuale, ossia nel caso di specie a quello dettato dall'art. 1337 c.c., inteso nel senso che ad ogni pattuizione deve preferirsi l'effetto maggiore e di più sicura ampiezza. In tal caso, infatti, il maggior effetto consentito dalla clausola con la quale le parti hanno pattuito gli interessi corrisponderebbe alla sua riduzione a livello della soglia del tasso medio aumentato della metà. Anche volendo richiamare il principio della buona fede, ex art. 1366 c.c., sarebbe necessario ricercare il significato delle pattuizioni su cui le parti potrebbero fare ragionevole affidamento a seguito della sopravvenuta normativa antiusura. Al riguardo, è evidente che il mutuante, dinanzi alla necessità di una riduzione del tasso di interesse pattuito, cercherebbe sicuramente di ottenere il massimo consentito, corrispondente al limite oltre il quale scatta l'interesse usurario. D'altra parte se è vero che il mutuatario ha originariamente pattuito un interesse maggiore, deve concludersi che lo stesso accetterebbe sicuramente un tasso inferiore pari al tasso soglia.

7. **Questione di legittimità costituzionale**

Da ultimo si sottolinea la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1815 c.c. per contrasto con gli artt. 24, 3 e 47 della Costituzione sollevata dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza del 20 luglio 1999 ⁽¹⁵⁾.

Per la Corte di merito in base all'art. 24 Cost. il legislatore che riconosce al creditore il diritto di chiedere interessi ad un tasso convenzionale, legittimo al momento della pattuizione, è tenuto ad assicurarne, sul piano processuale, la realizzazione. L'art. 1815, comma secondo, c. c. è dunque incostituzionale laddove prevede che qualora sopravvenga il carattere usurario degli interessi, questi non sono più dovuti. Il codice civile pone in questo modo un limite al diritto, legittimamente sorto, del creditore di farsi pagare gli interessi.

Il contrasto con l'art. 47 Cost. è ravvisato nel mancato incoraggiamento del risparmio in tutte le sue forme; l'art. 1815 c.c. crea una vera e propria riluttanza degli operatori a concedere credito, per la paura di vedersi sanzionati indipendentemente dal loro colpevole comportamento.

Il Tribunale di Napoli ritiene che a tali argomentazioni non possa essere eccepita l'interpretazione dell'art. 1815 c.c. fornita da parte della giurisprudenza che prevede che il tasso usurario sia automaticamente ricondotto al tasso legale. Questo perché la dizione dell'art. 1815 c.c., che prevede la nullità della clausola e

la sanzione dell'inapplicabilità di qualsivoglia interesse, non lascia spazio al giudice di merito per sostituire al tasso divenuto usurario il tasso legale.

Ed ancora si rileva che, anche quando si volesse interpretare l'art. 1815 c.c. nel senso di riconoscergli carattere sanzionatorio per le sole ipotesi in cui degli interessi siano usurari sin dall'inizio e non anche per quelle in cui gli stessi, originariamente leciti, superino il tasso soglia per effetto di una variazione di diminuzione del predetto tasso, si avrebbe un contrasto con l'art. 3 Cost..

Infatti una simile lettura della norma avrebbe l'effetto di sottoporre situazioni analoghe ad una diversa disciplina civilistica; da un lato non verrebbero considerati usurari interessi che per effetto dell'abbassamento del tasso soglia vengono a superare, in un determinato momento storico, i limiti di usurarietà; dall'altro si considererebbero invece usurari interessi che superano, nello stesso momento storico e nell'identica misura, il tasso soglia e ciò soltanto in considerazione del diverso dato temporale della loro insorgenza. Infine, riconoscendo natura permanente al reato di usura il Tribunale di Napoli osserva che poiché l'art. 644 c.p. ricollega l'usurarietà non soltanto al momento genetico ma anche a quello della percezione, colui il quale si facesse dare interessi divenuti usurari, per effetto del sopravvenuto superamento dei limiti stabiliti dalla legge, risponderebbe del reato di usura, ma potrebbe, secondo tale prospettiva, legittimamente pre-

⁽¹⁵⁾ G.U. del 17 novembre 1999 n. 46.

tendere sul piano civilistico gli interessi come originariamente pattuiti.

Vanessa Del Sole